



Prot/2025/171902

Struttura Proponente	Servizio Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro
----------------------	---

Tipo Atto Deliberazione

Presidente MARCO BUCCI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Marco BUCCI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Luca LOMBARDI	Assessore	X	
Massimo NICOLO'	Assessore	X	
Paolo RIPAMONTI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta NICOLO' Massimo

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all'Atto:

 ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- Il Regolamento (CE) 2002/178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 17 (Obblighi) recante:
 - al comma 1, “Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare [...]”;
 - al comma 2, “Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi [...]”;
- Il Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti di origine animale;
- il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, che all'articolo 27, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri, attraverso le Autorità Competenti per i controlli ufficiali di livello centrale, regionale o locale: “possano riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali”;
- Il Regolamento CE n. 1831/2003 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- Il Regolamento CE n. 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale;
- Il Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- Il Regolamento CE n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- Il Regolamento (CE) 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia;
- Il Regolamento (CE) 577/2013 relativo ai documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti;
- Il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica ed abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”);
- Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, (omissis), in particolare l'articolo 79 “Tariffe o diritti obbligatori”, che al comma 1 dispone: “Le autorità competenti riscuotono le tariffe o i diritti per i controlli ufficiali [...]”;
- Il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. Il

DPCM esclude dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) le prestazioni che, pur costituendo un compito istituzionale delle strutture sanitarie, sono erogate con oneri a totale carico del richiedente. Sono escluse altresì le prestazioni che, pur costituendo un compito istituzionale delle strutture sanitarie, sono erogate con oneri a totale carico del richiedente e risultano pertanto escluse dai livelli essenziali di assistenza. Sono incluse le prestazioni poste solo parzialmente a carico del richiedente in base a disposizioni nazionali o comunitarie ed alle relative norme regionali attuative;

- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in particolare l’art. 2., c. 1 che dispone: “Il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali [...]”;
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”
- La L.R. 41/2006 a oggetto “Riordino del Servizio Sanitario Regionale.”;
- La L.R. 17/2016 a oggetto “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria”;

VISTE le seguenti delibere di Giunta Regionale della Regione Liguria:

- 📖 D.G.R. n. 1398/2005 “Modifica alla DGR n. 2462 del 4/12/1998 per quanto riguarda le tariffe veterinarie per equini”;
- 📖 D.G.R. n. 1237/2009 “Adozione di linee guida in applicazione del Regolamento CE n. 1831/2003 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi”;
- 📖 D.G.R. n. 1446/2011 “Controlli igienico-sanitari relativi alla macellazione di suini a domicilio per uso privato”;
- 📖 D.G.R. n. 378/2013 “Indicazioni regionali per l’applicazione al settore dell’acquacoltura del decreto del Ministro della Salute 3 agosto 2011”;

VISTE in particolare:

- la D.G.R. n. 1197 del 04 ottobre 2013, a oggetto “Determinazione degli importi delle tariffe per gli accertamenti e le certificazioni in materia di sanità pubblica, medicina legale, sicurezza alimentare, sicurezza ambienti di lavoro e veterinaria”;
- la D.G.R. n. 1198/2013 del 04 ottobre 2013, “Rideterminazione delle tariffe per la registrazione in Banca Dati Nazionale dei dati anagrafici di ovini e caprini di cui alla DGR n. 1690/2011”;

- la D.G.R. n. 1159/2014, a oggetto “Riconoscimento degli stabilimenti per alimenti ai sensi del Reg. 852/2004/CE art. 6 c.3 e aggiornamento procedura riconoscimento Reg. 853/2004/CE e Reg. 1069/2009”;
- la D.G.R. n. 398 del 27.02.2015, a oggetto “Determinazione di modifiche tariffarie e di nuove tariffe per gli accertamenti e le certificazioni in materia di sanità animale e sicurezza alimentare”;
- la D.G.R. n. 656/2022 a oggetto “Modifiche e integrazioni al tariffario unico regionale per gli accertamenti e le certificazioni in materia di sanità animale e sicurezza alimentare, di cui alla dgr n. 1197 del 04/10/2013”;
- la D.G.R. n. 785/01/08/2024 a oggetto “Modifiche e integrazioni al tariffario unico regionale per gli accertamenti e le certificazioni in materia di sanità animale e sicurezza alimentare, di cui alla dgr n. 656 del 07/07/2022”;

PRESO ATTO del DDG n. 4346 del 01/07/2024 che approva il Piano regionale Integrato della Sicurezza Alimentare (PRISA) e Sanità animale per l’anno 2024 ed il programma di ispezioni congiunte con altri Enti di controllo 2024.

CONSIDERATO quanto disposto dall’allegato 2 del D. Lgs. 32/2021 che stabilisce le tariffe per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti ai sensi dell’allegato IV capo II del Regolamento (UE) 2017/625;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli e commi del Dlgs 32/2021:

- art. 1, comma 4, che stabilisce che le regioni per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per le quali non sono previste tariffe armonizzate nel decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI del Regolamento (UE) 2017/625;
- art. 1, comma 6, che definisce le fattispecie nelle quali non si applicano le tariffe del decreto;
- art. 8, comma 1, che definisce modalità e fattispecie nelle quali l’Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento alle tariffe;
- art. 8, comma 4, che definisce le modalità di applicazione della maggiorazione dello 0,5 per cento alle tariffe;
- articoli 15 e 16 inerenti alla ripartizione delle tariffe riscosse dalle Aziende Sanitarie Locali nonché le modalità di rendicontazione. Le AA.SS.LL. sono tenute a rendicontare alla Regione le somme riscosse, ripartite e trasferite, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.regione.liguria.it e prevenzione@regione.liguria.it;

CONSIDERATO che nel corso degli anni le normative che disciplinano le prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL sono state modificate, alcune prestazioni sono diventate obsolete mentre altre ne sono state introdotte.

RICHIAMATA la nota DGSAF del 28/06/2022 “Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali – applicazione del D. Lgs 32/2021. Chiarimenti” che fornisce opportune indicazioni in merito;

CONSIDERATO che sono state apportate modifiche e integrazioni al tariffario unico regionale per gli accertamenti e le certificazioni, di cui alla D.G.R 1197/2013, da ultimo modificata con D.G.R. n. 398/2015, 656/2022 e da ultimo con D.G.R. 785/2024, esclusivamente per la sanità animale e la sicurezza alimentare;

DATO ATTO del lavoro istruttorio svolto dagli uffici competenti (A.Li.Sa.), nonché del percorso di collaborazione condotto con le competenti Strutture AA.SS.LL. liguri, finalizzato all'integrazione del Tariffario Unico Regionale con le tariffe ricadenti nell'ambito dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

PRESO ATTO che risulta pertanto necessario individuare le prestazioni ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 32/2021, da quelle che non ricadono in tale campo di applicazione e uniformare ed armonizzare le rendicontazioni specifiche e differenziate;

VISTA la nota prot. ALISA n. 0001505 del 23-01-2025 con la quale A.Li.Sa ha trasmesso la documentazione, scaturita dal lavoro di cooperazione tra A.Li.Sa e le AASSLL territorialmente competenti, relativa all'integrazione del Tariffario Unico Regionale di cui sopra contenente le integrazioni/revisioni tariffarie non già ricomprese all'interno del D.lgs. 32/2021, al fine di predisporre la delibera relativa all'integrazione del Tariffario Unico Regionale;

DATO ATTO che il D. Lgs n. 32/2021 all' art. 1, comma 4, stabilisce che le regioni per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per le quali non sono previste tariffe armonizzate nel decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI del Regolamento (UE) 2017/625, all'art. 1, comma 6, definisce le fattispecie nelle quali non si applicano le tariffe del decreto; all' art. 8, comma 1, definisce modalità e fattispecie nelle quali l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento alle tariffe e all'art. 8, comma 4, definisce le modalità di applicazione della maggiorazione dello 0,5 per cento alle tariffe;

CONSIDERATA la necessità di procedere a una revisione parziale delle tariffe, non già ricomprese nell'allegato 2 del Dlgs 32/2021, di cui alla suddetta deliberazione n. 1197/2013, modificata dalle D.G.R. 398/2015, 656/2022 e da ultimo dalla D.G.R. 785/2024, con riferimento alle tariffe relative all'Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, in modo da:

1. adeguarle all'evoluzione normativa intervenuta successivamente alla loro adozione;
2. tener conto della necessità di specificare la tariffa per determinate attività;
3. individuare le prestazioni ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs n. 32/2021, e quelle che non ricadono in tale campo di applicazione uniformando ed armonizzando le rendicontazioni specifiche e differenziate.
4. indicare le eventuali esclusioni
5. garantire che risultino congrue rispetto alla copertura:
 - dei costi effettivi del personale impiegato nei servizi espletati dalle AASSLL;
 - della tariffa oraria di cui al D.lgs. 32/2021 All. n. 3 Sez. I;
6. determinare le tariffe relative a prestazioni non ricomprese nelle deliberazioni di cui sopra, erogabili dalle AA.SS.LL. in base alla normativa vigente e rientranti anch'esse nell'area della sanità animale e della sicurezza alimentare, della nutrizione e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
7. integrare la DGR 1197/2013, come da ultimo modificata con DGR 785/2024, inserendo un'ulteriore nuova Sezione con le Tariffe relative all'Igiene degli allevamenti e delle

produzioni zootecniche, come riportato nell'allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che gli introiti delle tariffe devono essere destinati al potenziamento strutturale, organizzativo e formativo delle Strutture competenti per materia delle AA.SS.LL., come previsto dal soprarichiamato Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi del considerando 68 e degli artt. 1, 78 e 79, nonché dal citato D.lgs. 32/2021;

RITENUTO conseguentemente opportuno di:

- integrare la DGR 1197/2013, come da ultimo modificata con DGR 785/2024, inserendo un'ulteriore nuova Sezione con le Tariffe relative all'Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche", come riportato nell'allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, rimandando per le voci non già comprese in tale allegato alle precedenti deliberazioni;
- confermare, per tutto il resto quanto previsto dalla sopracitata deliberazione 1197/2013, come da ultimo modificata con la DGR 785/2024;
- conferire mandato alle AA.SS.LL., in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,5 per cento alle tariffe di cui all'art. 8, comma 1 del Dlgs 32/2021, secondo quanto riportato in allegato alla presente deliberazione;
- disporre che le AASSLL debbano attivare, il sistema di riscossione dei pagamenti, attraverso il sistema PAGOPA, entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente atto.

PRESO ATTO che A.Li.Sa. ha trasmesso con nota Prot. 1505 del 23/01/2025 "Invio documentazione per revisione della D.G.R. n. 656/2022 (nuovo tariffario regionale) pagamenti tariffe della Struttura Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (IAPZ)" risultato di un tavolo di lavoro con tutti i colleghi Direttori delle strutture IAPZ delle 5 AASSLL liguri al fine di armonizzare i costi delle attività ricadenti o meno nel D.Lgs 32/2021 in tale ambito.

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi degli artt. 15 e 16 del Dlgs n. 32/2021 le AA.SS.LL. sono tenute a rendicontare alla Regione le somme riscosse, ripartite e trasferite;

RITENUTO, pertanto, opportuno disporre che le AA.SS.LL. dovranno trasmettere - ai sensi dei predetti art. 15 e 16 del D. Lgs. n. 32/2021 - tali rendicontazioni alla Regione Liguria entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.regione.liguria.it e anticipata a prevenzione@regione.liguria.it;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità Politiche socio-sanitarie, sociale e Terzo Settore Dott. Massimo Nicolò;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

- integrare la DGR 1197/2013, come da ultimo modificata con DGR 785/2024, inserendo un'ulteriore nuova Sezione con le "Tariffe relative all'Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche" (IAPZ), come riportato nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, rimandando per le voci non già comprese in tale allegato alle precedenti deliberazioni;
- confermare, per tutto il resto quanto previsto dalla sopracitata deliberazione 1197/2013, come da ultimo modificata con la DGR 785/2024;
- dare atto che l'art. 8, comma 1 del D.lgs. 32/2021 definisce modalità e fattispecie in ordine alle quali le AA.SS.LL. applicano la maggiorazione del 30 per cento alle tariffe;
- conferire mandato alle AA.SS.LL. in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,5 per cento alle tariffe di cui all'art. 8, comma 1 del Dlgs 32/2021;
- disporre che le ASL debbano attivare, il sistema di riscossione dei pagamenti attraverso il sistema PAGOPA, entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente atto.
- disporre altresì che le AA.SS.LL. dovranno trasmettere - ai sensi dei predetti art. 15 e 16 del D. Lgs. n. 32/2021 - tali rendicontazioni alla Regione Liguria entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.regione.liguria.it e anticipata a prevenzione@regione.liguria.it;
- dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
- notificare il presente provvedimento ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL liguri, a ARPAL, a IZS Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, a A.Li.Sa.;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito istituzionale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

TARIFFE relative l'IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (IAPZ)

Accertamento idoneità automezzi trasporto animali vivi		RIFERIMENTO	TARIFFA
trasporti superiori alle 8 ore (lunghi viaggi) - TIPO 2 - Autorizzazione trasportatore (tipo 1) (tempo standard medio in assenza di approfondimenti specifici = 15 minuti) - Autorizzazione mezzo Omologazione automezzo (tempo standard medio in assenza di approfondimenti specifici = 30 minuti)		D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 6	80 €/ora
Trasporti inferiori alle 8 ore (lunghi viaggi) - TIPO 1 - Autorizzazione trasportatore (tipo 1) (tempo standard medio in assenza di approfondimenti specifici = 15 minuti) - Autorizzazione mezzo (tempo standard medio in assenza di approfondimenti specifici = 30 minuti)		D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 6	80 €/ora
Trasportatori produttori primari, conto proprio <65 Km	autocertificazione	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 7	20 €
Trasporto conto proprio, diversi da operatore settore primario	autocertificazione	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 7	20 €

Benessere animale	RIFERIMENTO	TARIFFA
Controlli supplementari in seguito a pregressa non conformità	D.Lgs 32/2021 - art. 9	80 €/ora
Nulla osta o dichiarazione di idoneità inerenti la tutela del benessere animale in insediamenti zootecnici	NO DLGS 32	50€

Settore mangimi (Reg. 183/2005)	RIFERIMENTO	TARIFFA
Riconoscimenti stabilimento	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 1 e 2	300 € + 80 €/ora
Aggiornamento atto di riconoscimento con sopralluogo	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 3 e 4	100 € + 80 €/ora
Aggiornamento atto di riconoscimento senza sopralluogo	D.Lgs 32/2021 -	50 €

	All. 2, sez. 8, punto 5	
Registrazione stabilimento	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 7	20 €
Aggiornamento registrazione stabilimento	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 7	20 €
Controlli supplementari in seguito a pregressa non conformità	D.Lgs 32/2021 - art. 9	80 €/ora
Dichiarazione di idoneità per il rilascio o la modifica di autorizzazione sanitaria per la produzione di mangimi medicati - aziende zootecniche - stabilimenti di fabbricazione	D.Lgs 32/2021 - art. 9	80 €/ora
Dichiarazione di idoneità al deposito ed alla miscelazione di prodotti intermedi presso le aziende		80 €

SOA (Reg. CE 1069/2009)	RIFERIMENTO	TARIFFA
Riconoscimenti stabilimento	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 1 e 2	300 € + 80 €/ora
Aggiornamento atto di riconoscimento con sopralluogo	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 3 e 4	100 € + 80 €/ora
Aggiornamento atto di riconoscimento senza sopralluogo	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 5	50 €
Registrazione stabilimento	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 7	20 €
Aggiornamento registrazione stabilimento	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 7	20 €
Accertamento di idoneità per il rilascio dell'autorizzazione automezzi o contenitori adibiti al trasporto di SOA o prodotti trasformati	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 7	20 €
Certificazioni ed accertamenti di origine e sanità per SOA/PD (tempo standard medio in assenza di approfondimenti specifici = 30	D.Lgs 32/2021 - art. 9	80 €/ora

minuti per il rilascio del primo certificato + 15 minuti per ogni certificato successivo nella stessa sessione di certificazione)		
---	--	--

Settore Farmaco	RIFERIMENTO	TARIFFA
Dichiarazione di idoneità per il rilascio o la modifica di autorizzazione sanitaria per la detenzione di scorte di medicinali veterinari in allevamenti DPA (tempo standard medio in assenza di approfondimenti specifici = 30 minuti)	D.Lgs 32/2021 - art. 9	80 €/ora
Dichiarazione di idoneità per il rilascio o la modifica di autorizzazione sanitaria per la detenzione di scorte di medicinali veterinari in allevamenti NON DPA	NO DLGS 32/2021	30 €
Dichiarazione di idoneità per il rilascio o la modifica di autorizzazione sanitaria per la detenzione di scorte di medicinali veterinari zooiatriche		30 €
Dichiarazione di idoneità per il rilascio o la modifica di autorizzazione sanitaria per vendita ingrosso e dettaglio di medicinali veterinari		80 €
Dichiarazione di idoneità per il rilascio o la modifica di autorizzazione sanitaria per vendita dettaglio di medicinale veterinari prefabbricati e di premiscele per alimenti medicamentosi da parte di fabbricanti		100€
Dichiarazione di idoneità per il rilascio o la modifica di autorizzazione sanitaria per deposito di medicinali veterinari		100 €

Nulla osta e dichiarazioni di idoneità per il rilascio o la modifica di autorizzazioni sanitarie per allevamenti animali utilizzati a fini sperimentali	RIFERIMENTO	TARIFFA
Superficie area di produzione		
entro 100 mq		80 €
da 101 - 200 mq		150 €
oltre 200 mq		250 €

Settore Latte e Prodotti a Base di Latte	RIFERIMENTO	TARIFFA
Registrazione stabilimento	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 7	20 €
Aggiornamento registrazione stabilimento (sopralluogo se necessarie integrazioni) documentale 30 minuti	D.Lgs 32/2021 - All. 2, sez. 8, punto 7	80 € l'ora
Controlli supplementari in seguito a pregressa non conformità (se in concomitanza un altro CU non è tariffato)	D.Lgs 32/2021 - art. 9	80 €/ora

Altre attività	RIFERIMENTO	TARIFFA
Emissioni certificati export (tempo standard medio in assenza di approfondimenti specifici = 30 minuti per il rilascio del primo certificato + 15 minuti per ogni certificato successivo nella stessa sessione di certificazione)	D.Lgs 32/2021 - art. 9	80 €/ora
Attestazioni sanitarie (tempo standard medio in assenza di approfondimenti specifici = 30 minuti per il rilascio del primo attestato + 15 minuti per ogni attestato successivo nella stessa sessione di certificazione)	D.Lgs 32/2021 - art. 9	80 €/ora

Rimissione di un nuovo certificato (richiesta di modifica o integrazione di certificati già emessi) (tempo standard medio in assenza di approfondimenti specifici = 15 minuti per certificato)	D,.Lgs 32/2021 - art. 9	80 €/ora
Controlli e analisi su richiesta e interesse del privato	D,.Lgs 32/2021 - art. 9	80 €/ora
Controlli supplementari in seguito a pregressa non conformità	D,.Lgs 32/2021 - art. 9	80 €/ora

Ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, su richiesta dell'operatore, si applica la tariffa su base oraria di 80 euro maggiorata del 30 per cento, quando sono effettuati: a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; b) nei giorni festivi; c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore.

Per questo motivo laddove opportuno per semplificare la tariffazione è stato calcolato un tempo standard di riferimento che però non prescinde dal fatto che è necessario considerare il tempo realmente impiegato nell'espletamento dell'attività che potrà essere sia inferiore che superiore alle tempistiche base, purché sia sempre sostenibile e documentabile.

Nel calcolo della tariffa oraria non deve essere calcolato il tempo di viaggio per lo svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda il certificato/attestato rilasciato in ufficio il tempo standard è comprensivo di esame documentale preventivo (richiesta certificato, fattura, DDT, Packing List, tracciabilità, dichiarazioni provenienza merce e materie prime, registrazioni temperature, ecc...), rilascio del certificato, inserimento negli applicativi regionali e nel file aziendale per la rendicontazione diritti sanitari, archiviazione.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2025-AC-116

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Massimo NICOLO'		12/03/2025 17:39
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Paolo BORDON		06/03/2025 12:32
* Approvazione Legittimità	Sara BAZZURRO	Barbara FASSIO	06/03/2025 09:43
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Paolo BORDON		05/03/2025 16:44
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Rosanna Tindara MICALE		05/03/2025 10:54

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria